



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro  
le malattie animali e unità centrale di crisi

0017866-27/07/2021-DGSAF-MDS-P

Alle Regioni e Province Autonome  
di Trento e Bolzano

Agli II.ZZ.SS.

*E p. c.*

All' Uff. 1 DGSAF

All'Uff.8 DGSAF

Registro – Classif: I.1.a.e./2021/1

Allegati:

Al CEA – IZS Torino

[izsto@legalmail.it](mailto:izsto@legalmail.it)

All'ISS – Roma

[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Al CSN c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise

## OGGETTO: SCRAPIE: – Introduzione di ovini e caprini da aziende, zona o Stato Membro con qualifica per scrapie (All.VIII Reg. (CE) N. 999/2001)

L'allegato VIII del Reg. (CE) n. 999/2001 prevede che si possa conseguire il riconoscimento dello *Status* secondo il livello di rischio scrapie, rispettivamente, controllato e trascurabile per le aziende, unicamente trascurabile per zona di SM o Stato membro o ancora, ottenere, l'approvazione di un piano nazionale di lotta alla scrapie. Gli ovini e caprini, provenienti da tali "luoghi" potranno essere commercializzati, tra i Paesi della UE, senza l'attribuzione per singolo capo del genotipo.

Considerato, tuttavia, che in Italia con DM 25.11.2015 è in atto un piano di selezione genetica obbligatorio per gli ovini e il programma di genotipizzazione per i caprini, i capi maschi (non castrati) per poter essere movimentati *da vita* (riproduzione), devono essere accompagnati dal **modello4** nel quale sia presente oltre l'identificativo individuale anche il genotipo. L'assenza di quest'ultimo (a tutti gli effetti dato sanitario), per i casi di cui sopra (provenienza da azienda, zona di SM o SM qualificato per il rischio scrapie), necessita, nello stesso **modello4**, oltre che della validazione della ASL, anche dell'indicazione "*genotipizzazione a destino*", nella sezione E) delle "Attestazioni Sanitarie", dopo aver "flaggato/spuntato" il riquadro delle "*osservazioni*".

Nell'azienda/allevamento di destinazione verrà eseguito il prelievo di cui alla lettera i) Art 1 del DM 25.11.2015, prima possibile, al fine di attribuire il genotipo al capo medesimo. Sarà cura anche dello stesso allevatore, o suo delegato, adoperarsi e cooperare nella realizzazione di quanto sopra, ovvero il mantenimento della situazione sanitaria del gregge, pena l'eliminazione dei soggetti acquistati/introdotti.

Resta inteso che quanto sopra è applicabile soprattutto nelle situazioni in cui i capi passano per i centri di raccolta (e similari) in cui stazionano per un tempo limitato, mentre non è applicabile per gli animali destinati alla macellazione o a centri di ingrasso e per le femmine salvo che non debbano costituire gruppi di monta autorizzati ai fini dell'incremento degli alleli di resistenza.

D'ORDINE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3

Dott. Luigi Ruocco

IL DIRIGENTE

\*D.ssa Olivia Bessi